

# Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia

fondata da  
Giuseppe Zuccalà

diretta da  
Paolo Patrono

Alberto Alessandri - Paolo Bernasconi *Lugano*  
Christian Bertel *Innsbruck* - Ivo Caraccioli - Guido Casaroli  
Philippe Conte *Bordeaux* - Mirelle Delmas-Marty *Parigi*  
Patricia Faraldo Cabana *La Coruña* - Antonio Fiorella  
Giovanni Maria Flick - Giovanni Flora - Fausto Giunta  
Antonio Gullo - Frank Höpfel *Vienna* - Alessio Lanzi  
William S. Laufer *Philadelphia* - Vincenzo Militello  
Antonio Pagliaro - Carlo Enrico Paliero  
Salvatore Prosdociami - Silvio Riondato  
Giovanni Schiavano - Klaus Volk *Monaco di Baviera*

 [edicolaprofessionale.com/RTDPE](http://edicolaprofessionale.com/RTDPE)



Wolters Kluwer

MARCO GROTTO

Ricercatore di diritto penale nell'Università di Trento

### LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. N. 231/2001 DEGLI ENTI STRANIERI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'ente italiano che commette un reato all'estero. – 2.1. Il dato normativo. – 2.2. L'applicazione giurisprudenziale. – 3. L'ente straniero che commette un reato in Italia. – 3.1. Il dato normativo. – 3.2. L'applicazione giurisprudenziale. – 4. Le questioni problematiche. – 4.1. La prevedibilità dell'estensione agli enti stranieri del diritto punitivo nazionale. – 4.2. La prevedibilità per gli enti stranieri del parametro di giudizio adottato dal giudice nazionale. – 5. Conclusione.

1. – Il tema della responsabilità degli enti per fatti costituenti reato – già di per sé estremamente complesso quanto a natura della stessa, oneri di prova e di allegazione, struttura e contenuto del Modello Organizzativo, composizione e ruolo dell'Organismo di Vigilanza<sup>(1)</sup> – si è recentemente arricchito di un ulteriore profilo: quello attinente alla responsabilità di carattere transazionale<sup>(2)</sup>.

La questione può essere esaminata in una doppia prospettiva: quella della responsabilità dell'ente italiano che commetta un reato all'estero e quella, opposta, dell'ente straniero che commetta un reato in Italia. Il primo caso è abbastanza semplice, anche perché espressamente normato dal legislatore all'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001. Il secondo, invece, è più complesso, perché manca una previsione di Legge *ad hoc*: di tale ultima

---

<sup>(1)</sup> Su quest'ultimo tema, volendo: M. GROTTO, *Il "Collegio Sindacale-Organismo di Vigilanza": riflessioni su un'opzione discussa*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 2021, p. 151 ss.

<sup>(2)</sup> Tra gli scritti più recenti, si vedano G. CATENACCI, *Limiti di spazio della responsabilità da reato degli enti: il reato di commesso in Italia nell'interesse o a vantaggio di società avente sede all'estero* (nota a Cass. pen., Sez. VI, 11 febbraio 2020 – 7 aprile 2020, n. 11626), in *Cass. Pen.*, 2020, pp. 4715 ss.; G. DI VETTA, *Il giudice border guard nei "grandi spazi": prospettive critiche intorno alla responsabilità degli enti*, in *Giur. Pen. Web*, 2021; C. PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2020, pp. 152 ss.; M. M. SCOLETTA, *Enti stranieri e "territorialità universale" della legge penale italiana vincoli e limiti applicativi del d.lgs. n. 231/2001*, in *Società*, 2020, pp. 621 ss., cui si rimanda anche per le indicazioni bibliografiche.